



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1066 del 23/12/2025

**Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE TRA ASL VCO E CENTRO
MEDICO SANTA MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
DIGESTIVA – RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

preMESSo che il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non accreditata, con nota acquisita Prot. arrivo ASL VCO n. 64486 del 26/09/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva e rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 6 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 87 del 01/02/2025 con la quale era già stata approvata e autorizzata la convenzione con il Centro Medico Santa Monica per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva, per un massimo di 6 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 20/10/2025 ha chiesto al Direttore della SOSD Endoscopia Digestiva una valutazione in merito alla rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOSD Endoscopia Digestiva che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 27/10/2025 ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in équipe per un massimo di 6 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 12/12/2025 ha condiviso con il Centro Medico Santa Monica la bozza del disciplinare di convenzione con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 85301 del 15/12/2025, il Centro Medico Santa Monica ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026, l'accordo convenzionale con il Centro Medico Santa Monica con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, centro autorizzato allo svolgimento di attività Polispecialistica Ambulatoriale non convenzionata, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva, rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOSD Endoscopia Digestiva, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti del Centro Medico Santa Monica Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 6 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01)

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2026

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni gastroenterologia/ endoscopia digestiva	€ 8.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, relativamente al periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026 l'accordo convenzionale tra ASL VCO e il Centro Medico Santa Monica, con sede legale ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva, rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOSD Endoscopia Digestiva, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti del Centro Medico Santa Monica Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 6 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01)

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2026

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni gastroenterologia/ endoscopia digestiva	€ 8.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di stabilire che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2026

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

E

Il Centro Santa Monica P.IVA 01464750031, con sede legale a Arona (NO) in Via Monte Pasubio n. 32, (nel prosieguo d'atto denominato Centro) in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Garnaschelli domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Struttura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L' ASL VCO autorizza i dirigenti della SOSD di Endoscopia Digestiva di Verbania, a rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche di GASTROENTEROLOGIA, per un monte ore mensile par a 6 ore, presso la sede del Centro, utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi: - dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività è ad Arona (NO) in Via Monte Pasubio n.

32, con un impegno massimo complessivo di 6 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dal Centro saranno le seguenti con le rispettive tariffe

richieste dall'ASL:

Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
10	897.21	Prima visita gastroenterologica	€. 112,00
10	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo	€. 98,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso

il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità

di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel

rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,

nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal Responsabile delegato della struttura)

contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,

nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,

data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente

fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente

accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento.

L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote

di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale

avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo

mezzo successivo utile.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la

diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà

alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e

l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono

l'attività di cui al presente accordo. Il Centro e i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le

altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di

attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura stessa.

ART. 8 Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il Centro Santa Monica

Srl dichiara:

- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in

vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di

servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;

- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali

prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del

trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del

citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai

provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente

atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.

2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali

ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono

per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I

dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività

funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati

dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la

Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato

esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la

propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, con possibilità

di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL VCO.

Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da

trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata

dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali

ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di

recesso da parte dell'ASL VCO, il Centro Santa Monica SRL è tenuta a pagare tutti gli esami

già eseguiti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti

intercorsi saranno a norma del presente accordo.

ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti

convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o

all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a

carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal Centro Medico Santa

Monica (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Novara ufficio di Borgomanero prot. n.

00056269772 del 31/03/2001).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Arona data _____

Per Centro Medico Santa Monica

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Ing. Paolo GARNASCHELLI)

Omegna data_____

Per ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)

CENTRO SANTA MONICA

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 98,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 98,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 98,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,00
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 98,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
10	897.21	Prima visita gastroenterologica		€. 112,00	
10	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo		€. 98,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: GASTROENTEROLOGIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

CENTRO MEDICO SANTA MONICA SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO SANTA MONICA PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO
2026**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 6 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

